

PRODOTTI DI QUALITA'



REGIME DI QUALITA' RICONOSCIUTO DALLA REGIONE PUGLIA
AI SENSI DEL REG. (CE) N. 1305/2013

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

FORMAGGI A PASTA FILATA

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente disciplinare si applica ai formaggi a pasta filata ottenuti in conformità al Regime di Qualità (RQR) “Prodotti di Qualità” riconosciuto dalla regione Puglia ai sensi del reg. CE 1305/13 e identificato dal marchio Prodotti di Qualità (di seguito PdQ) registrato presso l'UAMI ai sensi del reg. CE 207/09 il 15/11/2012 al n. 010953875.

Il disciplinare si applica alle fasi di allevamento degli animali, produzione della materia prima, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti di seguito elencati:

- mozzarella
- burrata
- burrata affumicata
- scamorza
- caciocavallo
- manteca

Il disciplinare include alcuni requisiti e specifiche riguardanti fasi di produzione e attività svolte da altri operatori della filiera. Esso regola requisiti aggiuntivi rispetto alle norme cogenti applicabili che sono considerati prerequisiti.

Le regioni hanno facoltà, con proprio atto amministrativo, di individuare nell'ambito dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali - istituito in attuazione dell'art. 3, comma 3, del D.M. 8 settembre 1999, n. 350 - i “Prodotti Tradizionali Regionali” afferenti al presente disciplinare di produzione.

2. REQUISITI

2.1. Produzione

2.1.1 Specie, razze e caratteristiche qualitative delle materie prime

- Specie, razze e popolazioni:

È impiegato latte prodotto da animali di specie bovina, senza limitazioni di razze da latte purché autoctone e/o ambientate nelle aree geografiche di allevamento da almeno 25 anni, anche incrociate con razze specializzate per la produzione della carne.

Il latte deve essere fornito da aziende che aderiscono al RQR e/o ai regimi di qualità istituiti a norma del:

- regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio.

- Allevamento ed alimentazione del bestiame

Gli animali devono essere allevati con tecniche di stabulazione fissa, semi-libera e libera, conformemente alla normativa sul benessere degli animali. L'alimentazione è basata prevalentemente (minimo 51%) sull'utilizzo di essenze foraggere tipiche del territorio di allevamento; almeno il 25% di queste essenze foraggere deve essere auto prodotto. Inoltre in

aggiunta è consentito l'utilizzo di cereali a semina primaverile - estiva allo stato fresco, o conservato ed è consentito anche l'utilizzo di alimenti concentrati.

- Caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche del latte

Il latte per la produzione di formaggi a pasta filata deve avere i seguenti requisiti compositivi:

1. proteina min 3.25 g %;
2. grasso min 3.50 g %.

E' fatto divieto di usare latte con contenuto di *Pseudomonas* spp. superiore a 10.000 ufc/ml alla stalla e superiore a 50.000 ufc/ml al caseificio immediatamente prima della lavorazione e/o dell'eventuale trattamento termico (metodo ISO/TS 11059:2009).

E' fatto divieto assoluto di usare cagliata conservata di qualsiasi tipo e di qualsiasi provenienza.

Per la sola mozzarella, la verifica della freschezza e della corretta gestione della materia prima impiegata avviene anche mediante valutazione dell'intensità di proteolisi delle caseine Beta ed AlfaS1 per via elettroforetica. L'analisi deve essere condotta sul prodotto subito dopo il rassodamento e comunque entro 24 ore dalla produzione.

2.2. Lavorazione e trasformazione

2.2.1 Tecnologia di produzione

Il latte deve essere prodotto nella stessa unità territoriale NUTS-2 (in Italia è la regione) in cui avviene la produzione del formaggio a pasta filata, deve giungere al caseificio crudo ed essere ivi trasformato entro 48 ore dalla prima mungitura.

La lavorazione prevede l'acidificazione mediante acido citrico/lattico o mediante fermentazione lattica con siero o lattoinnesto/fermenti selezionati. In quest'ultima metodologia viene inserita in etichetta, prima dell'elenco ingredienti, la dicitura "prodotta con metodo tradizionale". Tutta la lavorazione deve proseguire senza interruzioni all'interno dello stabilimento e non è consentito il differimento della filatura della cagliata rispetto ai tempi normalmente previsti dalla tecnologia: da 2 (prodotti freschi) a 24 ore (prodotti da stagionare). La modellatura può essere meccanica o manuale.

- Caratteristiche organolettiche

Formaggi a pasta filata di pezzatura variabile dai 10 g ai 3 Kg.

Colore della superficie/crosta: dal bianco/avorio delle tipologie fresche al giallo intenso di quelle a lunga stagionatura

Sapore: dal latte, eventualmente acidulo, delle tipologie fresche, al saporito, lievemente piccante delle tipologie stagionate.

Odore: blando, latteo nel fresco, più marcato, fragrante nello stagionato.

- Caratteristiche chimiche

Per il prodotto finito alla produzione: grasso sulla sostanza secca min 40 %.

- Stabilimento di trasformazione

Il caseificio deve essere iscritto nell'*Albo dei primi acquirenti* (Reg. CE 1234/08 e al Reg. CE 595/04 e succ. modifiche e/o integrazioni) della stessa unità territoriale NUTS-2 (in Italia è la regione) in cui avviene la produzione dei formaggi a pasta filata, o acquisire la materia prima da almeno un primo

acquirente regolarmente iscritto all'albo della stessa unità territoriale NUTS-2 (in Italia è la regione) in cui avviene la produzione dei formaggi a pasta filata.

2.3 Commercializzazione e vendita

2.3.1 Confezionamento

Identificazione del prodotto commercializzato/confezionato attraverso il marchio PdQ, al fine di permetterne la rintracciabilità e renderlo immediatamente distinguibile rispetto ad altri prodotti.

Il prodotto deve essere confezionato:

- in involucro protettivo e commercializzato in liquido di governo, in caso di tipologia fresca;
- intero o porzionato in confezione trasparente sottovuoto per le tipologie stagionate.

2.3.2 Vendita

Il prodotto confezionato intero o porzionato e/o sfuso può essere venduto dal caseificio certificato o da dettaglianti / commercianti.

Il prodotto sfuso deve essere sempre distinto e correttamente identificato rispetto al prodotto non marchiato.

I commercianti/dettaglianti che vendono prodotto sfuso devono essere assoggettati al sistema di controllo previsto dalla Regione Puglia.

I commercianti/dettaglianti che vendono prodotto preconfezionato in unità di vendita, non manipolabile, marchiato "PdQ" non sono assoggettati al sistema di controllo.

3. RINTRACCIABILITÀ

3.1 Il Regime di Qualità Regionale "RQR" prevede l'adozione obbligatoria di un sistema di rintracciabilità in grado di correlare l'alimentazione zootecnica e il latte ai prodotti immessi in commercio a marchio PdQ.

3.2 Le materie prime devono provenire dalle aziende inserite nell'accordo di filiera e nel sistema dei controlli.

3.3 E' obbligatorio adottare in azienda un sistema di rintracciabilità per tracciare le informazioni necessarie a dimostrare la conformità al presente disciplinare.

3.4 Il sistema di rintracciabilità deve consentire di tracciare almeno le seguenti informazioni:

1. aziende fornitori di alimenti zootecnici;
2. autoproduzione di alimenti zootecnici (tipologia e quantità);
3. aziende zootecniche conferenti il latte;
4. capacità produttiva;
5. quantitativi di materie prime conferite e lavorate;
6. quantitativi di prodotto finito immessi in commercio a Marchio;
7. riferibilità dei rapporti di analisi relativi a *Pseudomonas* spp. ai lotti di produzione.

4. AUTOCONTROLLO

4.1 Il licenziatario del Marchio è responsabile del rispetto del disciplinare di produzione e delle applicazioni dei contenuti del piano dei controlli approvato dalla regione Puglia.

4.2 Il licenziatario del Marchio deve predisporre un piano di autocontrollo ed effettuare periodicamente attività di verifica ispettiva interna e controlli analitici finalizzati a dimostrare la conformità ai requisiti definiti nel disciplinare.

5. CONTROLLI

5.1 La conformità dei prodotti ai disciplinari di riferimento è verificata da organismi di controllo indipendenti, abilitati secondo le vigenti norme europee e iscritti nell'Elenco degli Organismi di Controllo (O.d.C.) qualificati dalla Regione Puglia.

5.2 I controlli vengono effettuati sulla base dei piani dei controlli predisposti dagli O.d.C. e approvati dalla Regione Puglia.

6. ETICHETTATURA DEL PRODOTTO

6.1. Il prodotto conforme al presente disciplinare potrà riportare in etichetta il logo  con l'indicazione *"Qualità garantita dalla Regione Puglia"* e il codice di autorizzazione in aggiunta alle altre informazioni previste dalla normativa vigente.

6.2. Il licenziatario è direttamente responsabile dell'utilizzo del marchio sui soli prodotti conformi al presente disciplinare e a tutta la documentazione di riferimento del RQR.